

N. 3054

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROBOL, GIARETTA, POLIDORO,
ANDREOLLI, BEDIN e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1998

Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno perduto i loro beni all'estero si trascina dai tempi del Trattato di pace e non è stato finora risolto in modo definitivo, nonostante le numerose leggi emanate in materia.

Dopo un iniziale approccio settoriale che ha visto emanare volta per volta leggi a favore dei profughi dei diversi Paesi, la legge 26 gennaio 1980, n. 16, ha rappresentato la prima normativa organica in materia di indennizzi per le perdite subite dai nostri connazionali nei Paesi di provenienza, dai quali sono dovuti precipitosamente rientrare per cause belliche o politiche.

In seguito si è reso necessario un nuovo intervento del legislatore per risolvere alcune problematiche sorte nel corso della stentata e controversa applicazione della legge n. 16 del 1980, oltre che per rimediare parzialmente alle gravi perdite economiche che il ritardo nel pagamento degli indennizzi aveva cagionato agli aventi diritto.

È stata così emanata la legge 5 aprile 1985, n. 135, che ampliava ed integrava la legge 26 gennaio 1980, n. 16, col proposito di completare entro un quinquennio la liquidazione degli indennizzi.

Purtroppo però, nonostante quella legge, a distanza di oltre cinquant'anni dalle perdite, molti profughi attendono ancora oggi i giusti compensi loro dovuti. Il ritmo delle liquidazioni da parte della pubblica amministrazione è estremamente lento, e, di questo passo, occorreranno ancora molti anni per definire tutte le istanze, mentre la continua erosione del valore della moneta rende sempre più irrisori gli importi degli indennizzi.

Anche la legge 29 gennaio 1994, n. 98, resasi necessaria per chiarire l'ambito di applicazione soggettiva ed oggettiva della

legge n. 135 del 1985, e per snellire e rendere più veloce il lavoro delle Commissioni interministeriali preposte alla determinazione degli indennizzi, non ha dato i risultati sperati, nè per quanto riguarda il completamento delle pratiche, nè per quanto concerne la semplificazione dell'applicazione della normativa, come testimonia il cospicuo contenzioso che si è sviluppato.

Anzi, per certi versi, ha finito col causare un ulteriore rallentamento delle liquidazioni, ad esempio con la richiesta di asseverazione delle dichiarazioni giurate rese dagli interessati e da ben quattro testimoni, con conformi attestazioni di congruità da parte di non meglio precisati competenti uffici della amministrazione dello Stato.

Nel frattempo, dal 1985, altri connazionali hanno subito perdite in molti altri Paesi nelle regioni medio-orientali e africane, ai quali, tuttavia è negata al momento qualunque tutela giuridica.

Il presente disegno di legge si prefigge di mettere definitivamente ordine nella materia e ripristinare un equo trattamento di indennizzo a favore di tutti gli aventi diritto.

L'articolo 1 mira a risolvere un gravoso problema emerso nel corso dell'applicazione della legge n. 98 del 1994 per l'indennizzo dell'avviamento delle attività.

Infatti, l'attuale normativa lascia alla discrezionalità delle competenti commissioni la determinazione della misura forfettaria dell'indennizzo. Ciò ha appesantito ed ingolfato l'attività delle commissioni medesime, impegnate nell'impossibile compito di discriminazione fra le innumerevoli e sempre differenziate situazioni dei casi concreti, alla ricerca dell'equo indennizzo da riconoscere.

Inoltre, data l'assurdità di tale azione discriminatoria, anzichè raggiungere una

maggior equità si è finito per introdurre forti elementi di iniquità.

Per questi motivi si rende opportuno prevedere un meccanismo automatico di determinazione equitativa dell'indennizzo da liquidare per la perdita dell'avviamento.

Con l'articolo 2 si intende estendere la tutela dei concittadini all'estero a coloro che sono stati colpiti da provvedimenti espropriativi, limitativi o impeditivi dei loro diritti ed interessi, in epoche successive alla legge n. 135 del 1985.

L'articolo 3 è volto a rendere effettivo e concreto il diritto soggettivo perfetto ad un integrale indennizzo delle perdite subite, in base ai prezzi di comune commercio correnti sui mercati ove le perdite si sono verificate e all'epoca delle stesse, mediante la rivalutazione in base all'indice ISTAT della variazione dei prezzi. Infatti, a causa del lunghissimo lasso di tempo trascorso ed a causa della contemporanea spesso galop-

pante perdita di potere d'acquisto della moneta, i pagamenti non hanno raggiunto nemmeno il 30 per cento dell'effettivo valore delle perdite. Inoltre, si prevedono meccanismi di equiparazione fra le diverse epoche di liquidazione degli indennizzi.

Per il pagamento degli indennizzi è previsto il ricorso all'emissione di titoli pluriennali dello Stato, con conseguente diluizione nel tempo dell'onere finanziario a carico del bilancio pubblico.

Riteniamo doveroso fare appello alla sensibilità di tutti i colleghi senatori affinché per questo disegno di legge venga adottata una procedura di urgenza, per non rendere vane le speranze dei nostri connazionali interessati a questo problema. Essi infatti confidano che il Parlamento appronterà rapidamente gli strumenti giuridici che consentiranno loro di vedere riconosciuti i loro diritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme procedurali e di attuazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è sostituito dal seguente:

«1. Per beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, su domanda degli interessati da presentare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base di idonea documentazione. Ove gli interessati non siano in grado di produrre tale documentazione, la commissione competente concede un indennizzo per l'avviamento commerciale in misura pari al 30 per cento del valore di tutti i cespiti dell'attività. Nell'ipotesi in cui l'attività fosse stata esercitata in locali presi in affitto, la percentuale per la perdita dell'avviamento viene calcolata sulla base del valore dell'immobile e dell'attrezzatura. Sono valide le domande già presentate».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 è sostituito dal seguente:

«2. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, debbono intendersi ap-

plicabili agli indennizzi liquidati o da liquidare, dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia in beni immateriali, compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le società le cui azioni non erano quotate in borsa, il valore di esse verrà determinato in base al patrimonio netto dell'azienda».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è sostituito dal seguente:

«3. Il requisito della cittadinanza italiana, richiesto per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà per l'inerzia delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, a quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto di esibire tale documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza. La dichiarazione deve essere resa al sindaco ovvero ad un notaio. La stessa facoltà è concessa ai cittadini e ditte italiani, già titolari o possessori di valori mobiliari andati smarriti. La Commissione competente deciderà sull'ammissibilità all'indennizzo sulla base della valutazione di tutti gli elementi acquisiti in sostituzione degli atti dimostrativi della proprietà. In presenza degli atti di acquisto, ovvero di altra documentazione comprovante il possesso utile dell'immobile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, non è richiesta la certificazione dell'avvenuta intavolazione, anche ove questa fosse stata prevista dalla legislazione vigente nel territorio in cui era situato l'immobile».

4. L'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura, comprese le imposte sulle successioni e le donazioni.

5. La domanda per ottenere il concorso statale sugli interessi previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal comma 1, dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve essere presentata entro cinque anni dalla data della liquidazione finale in base alla presente legge e deve essere corredata da una relazione tecnico-contabile dell'iniziativa e dall'eventuale progettazione di massima, se richiesta dalla natura dell'iniziativa. Sono valide le domande presentate in merito prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, rende pubblico, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, l'ordine nel quale le domande saranno esaminate. La graduatoria medesima sarà aggiornata ogni tre mesi sulla base delle modificazioni intervenute, anche a seguito di nuove comunicazioni degli aventi diritto».

Art. 2.

(Beneficiari)

1. I benefici della legge 26 gennaio 1980, n. 16, della legge 5 aprile 1985, n. 135, della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e della pre-

sente legge spettano anche ai cittadini, agli enti ed alle società italiani titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni perduti o abbandonati in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà, comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, o a seguito di eventi bellici o politici, o a seguito di guerre civili, atti di guerriglia o sommosse, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. I benefici di cui al comma 1 spettano anche ai cittadini, agli enti ed alle società italiani titolari di azioni o quote di società di diritto estero per le perdite da queste subite, in proporzione alla quota loro spettante. Le relative domande di indennizzo presentate dai legali rappresentanti delle società estere si intendono valide a tutti gli effetti nei confronti degli azionisti o possessori di quote italiani.

Art. 3.

(Rivalutazioni)

1. L'indennizzo definitivo è corrisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della valutazione effettuata ai sensi delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98, nonché dalla presente legge, rivalutata in base all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), relativo all'anno di riferimento per la valutazione perdite.

2. Le somme già corrisposte sono detratte dall'indennizzo definitivo, previa rivalutazione effettuata sulla base dell'indice di cui al comma 1, relativo all'anno in cui sono state erogate.

Art. 4.

(Liquidazione)

1. Le somme erogate ai sensi della presente legge saranno corrisposte in contanti fino all'ammontare di lire cento milioni; le somme eccedenti tale importo saranno corrisposte per metà in contanti e per la restante metà in titoli di credito.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di liquidazione, sugli indennizzi verranno riconosciuti gli interessi in base al tasso legale.

Art. 5.

(Commissioni interministeriali)

1. Le commissioni interministeriali amministrative di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, operano anche in regime di *prorogatio*.

2. Sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98;

b) l'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è stanziata la somma di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e le variazioni della struttura amministrativa per la rapida definizione degli indennizzi.

Art. 7.

(Termini di presentazione delle domande)

1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le domande già presentate dagli interessati.

Art. 8.

(Abrogazione norme incompatibili)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

